



COMUNE DI TREPUIZZI PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41 DEL 09/04/2020

OGGETTO: Ricorso Determina n. 83 del 10/3/2020 della Regione Puglia–Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche per la determinazione dell'Ecotassa per l'anno 2020 – Affidamento incarico legale all'Avv. Luigi Quinto

L'anno 2020 e questo giorno 9 del mese di aprile alle ore 12:30 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
On. Avv. Giuseppe Taurino	X	
Dott. Chirizzi Giovanni	X	
Dott. Oronzo Valzano	X	
Dott. Fernando Antonio Monte		X
Ins. Anna Maria Capodieci	X	
Dott.ssa Lucia Caretto	X	

Partecipa il Segretario Generale DOTT. BENVENUTO BISCONTI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Giuseppe Maria TAURINO assume la presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l'argomento indicato in oggetto.

La seduta si è tenuta in videochiamata su piattaforma telematica SKYPE

Premesso:

- che il Comune di Trepuzzi procede alla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, ivi inclusi i rifiuti indifferenziati residuali delle raccolte differenziate;
- che i rifiuti indifferenziati residuali delle raccolte differenziate sono poi sottoposti ad un complesso procedimento che si articola nel previo trattamento di selezione automatica e di biostabilizzazione così ricavando, dai rifiuti biostabilizzati, una frazione secca ed una umida;
- che la frazione secca è destinata al recupero di energia mediante impianti di termovalorizzazione, mentre quella umida è destinata alla discarica di servizio; più precisamente la frazione umida (organica) viene a distinguersi in Frazione Organica Stabilizzata (FOS) e scarti e sovvalli e solo questi ultimi vengono conferiti in discarica;
- che tale complesso procedimento avviene per il tramite dei trattamenti che vengono eseguiti presso l'impianto ove vengono conferiti i rifiuti del Comune;

Considerato:

- che con determina Dirigenziale n. 276 del 27.12.2013 e con successive determinazioni n. 225 del 28.10.2014 e n. 18 del 15.01.2015 la Regione Puglia ha approvato l'aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l'anno 2014 per ciascun Comune della provincia di Lecce, negando il riconoscimento della premialità prevista dall'art. 3, co. 40, L. 549/95;
- che la Regione ha ritenuto così di fare applicazione dell'art. 7 comma 8 della L.R. 30.12.2011 n. 38 che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha fissato l'ammontare dell'Ecotassa per il deposito in discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi urbani "a partire dall'aliquota massima di euro 25,82 a tonnellata";
- che la determinazione del tributo speciale (d'ora in poi Ecotassa) effettuata da parte della Regione non ha considerato il particolare e complesso trattamento al quale i rifiuti sono assoggettati prima del conferimento in discarica con l'esito finale della produzione degli scarti e/o sovvalli per i quali la legislazione statale prevede un abbattimento della ecotassa al 20%;
- che i provvedimenti regionali relativi alle annualità fino al 2019 sono stati impugnati innanzi al TAR Lecce, che ha accolto la tesi della riconducibilità dei rifiuti conferiti in discarica agli "scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica", con sentenza confermata in via definitiva dal Consiglio di Stato;
- che anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 85/2017, ha accolto la questione di costituzionalità sollevata dal TAR Lecce in accoglimento del ricorso proposto dall'Avv. Luigi Quinto, ed ha dichiarato incostituzionale l'art. 7, comma 8, della L.R. n. 38/2011;
- che gli uffici regionali, con la determina n. 83 del 10/03/2020, hanno determinato il tributo speciale per lo smaltimento in discarica (cd. Ecotassa) per i Comuni della provincia di Lecce in funzione del livello di raccolta differenziata raggiunto, così come comunicato dagli uffici comunali, prevedendo per la quasi totalità di essi il tributo massimo di €/ton 25,82, al quale hanno persino aggiunto la penalità di € 5,164 per il mancato raggiungimento del livello minimo di raccolta differenziata del 65%, così addivenendo ad una ecotassa per tonnellata di rifiuti da conferire in discarica di € 31,00. L'applicazione della riduzione premiale a €/ton 5,16 - riconosciuta dal Consiglio di Stato - è stata invece prevista dalla Regione solo in via eventuale, "laddove sussistano le medesime condizioni che si sono verificate presso i comuni ricorrenti, in particolare qualora si evidenzi che le operazioni cui sono sottoposti i rifiuti rispondono alle finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti volute dalla Legge n. 549/1995";
- che quell'accertamento, per i Comuni della provincia di Lecce, è già stato effettuato dal Giudice Amministrativo ed ha condotto al definitivo riconoscimento del diritto alla premialità;
- che nello specifico, la predetta determina n. 83 del 10/03/2020 ha fissato in 18,07 €/ton l'Ecotassa per l'anno 2020 per il Comune di Trepuzzi;

Ritenuto che la suddetta determinazione, mettendo in dubbio la sussistenza dei requisiti per il conseguimento del beneficio premiale, deve essere impugnata per evitare il consolidamento dei suoi effetti, la qual cosa impedirebbe di far valere il diritto al pagamento dell'ecotassa minima di €/ton 5,16 per l'anno 2020;

Vista la nota acquisita al prot. 4790 del 03/04/2020 con la quale l'Avv. Luigi Quinto, con studio legale in

Lecce alla via Garibaldi n. 43, ha dichiarato la propria disponibilità a rappresentare l'Amministrazione Comunale contro la Regione Puglia avverso la suddetta determinazione n. 83 del 10/03/2020, per l'importo di € 500,00 oltre IVA e CAP;

Ritenuto di proseguire i contenziosi con l'Avv. Luigi Quinto che ha già rappresentato i Comuni nei precedenti giudizi innanzi al TAR, alla Corte Costituzionale ed al Consiglio di Stato concernenti la medesima questione;

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover deliberare in merito;

Visto il parere sulla regolarità tecnica e contabile espresso ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei Settori interessati;

Dato atto che tra i componenti della Giunta Comunale e la presente proposta di deliberazione non sussistono motivi di incompatibilità e/o conflitto di interesse;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

con voti unanimi legalmente resi e verificati

DELIBERA

Di dichiarare quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente atto deliberativo.

Di incaricare l'Avv. Luigi Quinto, con studio legale in Lecce alla via Garibaldi n. 43, di proporre nell'interesse dell'Ente ricorso innanzi al TAR Lecce avverso la Determina n. 83/2020 della Regione Puglia-Servizio Ciclo Rifiuti e bonifiche, munendolo di ogni più ampia facoltà di legge nell'interesse del Comune.

Di demandare al responsabile del servizio incaricato la predisposizione dell'atto determinativo per l'assunzione dell'impegno di spesa, già preventivato dal legale incaricato nella misura di € 500,00 oltre IVA e CAP.

Di trasmettere copia del presente atto al professionista incaricato.

Con separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Ing. Giancarlo FLORIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Bisconti

Benvenuto

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

Impegni di Spesa						
Anno	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Num. Imp	Num. SubImp.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Bisconti Benvenuto

IL SINDACO
f.to Avv. Giuseppe Maria TAURINO

IL V.SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.

BENVENUTO BISCONTI

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 09/04/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente ne viene data comunicazione:

- ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. N. _____

Data

IL MESSO COMUNALE
f.to Francesco Giordano

IL V.SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. BENVENUTO

BISCONTI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE